



caratteristica nazionale del personale militare impiegato in organismi internazionali o in operazioni”, alla luce dello specifico scopo cui è rivolta la documentazione caratteristica (*registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori, sul servizio prestato e sul rendimento fornito dai militari*).

2. In considerazione di quanto premesso, risulta inoltre opportuno focalizzare l’attenzione su di un duplice aspetto, ossia:
  - sull’esigenza di una esegesi coerente e sistematica (*indispensabile per evitare sperequazioni/trattamenti diseguali, nei confronti del personale che si dovesse trovare in analoghe situazioni di impiego*), dalla quale discende la necessità di applicare la stessa prescrizione (*una volta individuata*), sia nel caso di personale “Detached National Expert” – DNE presso il Central Office, sia nelle ipotesi di personale DNE presso le Divisioni di Programma del su menzionato organismo (*al di là della nazionalità del Program Manager, il quale se non italiano, ed in qualità di superiore diretto del valutando italiano, sarà comunque tenuto a redigere il “documento caratteristico internazionale” – DCI*);
  - sulla consapevolezza che la temporaneità della posizione a status internazionale, assunta dall’interessato, presenta riflessi diretti sul profilo di impiego/trattamento giuridico-economico, potendo poi incidere, in via mediata ed eventuale, sul profilo afferente alla formazione dei documenti caratteristici (*soltanto nei casi di integrazione di uno dei motivi di redazione, tassativamente previsti dalle I.D.C.*).
3. Conseguentemente, avuto riguardo anche al rinvio operato dal capitolo V, paragrafo 3, penultimo e ultimo periodo delle “I.D.C.” (*per la revisione del documento nazionale vengono richiamate le disposizioni del capitolo II, fatte salve particolari situazioni come nel caso di specie, connotate da una peculiare linea ordinativa internazionale, oltre che le prescrizioni contenute nella su citata direttiva*), si ritiene che la compilazione del documento caratteristico, nelle suddette specifiche ipotesi, debba essere devoluta alle autorità, in ordine progressivo di esclusione, come individuate dalla lettera c., paragrafo 3., capitolo V, delle menzionate I.D.C. (*nonché dalla direttiva SMD-CM-001, pagina 3, lettera c., a cui le istruzioni fanno espresso rinvio*).
4. Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario al riguardo.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Gen. B. Lorenzo SANTELLA